




CL02-18-01/683/2015/x



REGIONE
PIEMONTE

Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca

L'Assessore

Torino, 16 novembre 2015

Prot. n. 715 /ACP

Clas. 1.60.40 fasc. 14/2015A

13:49 16 Nov 15 A0100B 002159

36574

Alla Consigliera Maria Carla Chiapello
Gruppo Moderati

Al Presidente del Consiglio Regionale
Mario Laus

e p.c. Direzione Gabinetto della Presidenza
Giunta Regionale

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione ordinaria a risposta scritta n. 683 ad oggetto "Gestione dei fondi ricavati dalle tasse di concessione sulla caccia e dei proventi devoluti agli organi di gestione"

La risposta all'interrogazione in oggetto è la seguente:

Come noto la l.r. 70/1996 è stata abrogata con l.r. 5/2012.

L'art. 40, comma 8, della l.r. 5/2012 prevede che "le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui al comma 7 ed introitate su appositi capitoli dell'UPB 0902, sono iscritte, ai sensi della legge 157/1992 su capitoli di spesa, da istituire nell' UPB DB 11111, relativi alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria di seguito specificate:

- a) fondo regionale per il risarcimento da parte delle province dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992;
- b) fondo regionale per il risarcimento da parte degli ATC e CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992;
- c) fondo regionale per l'utilizzo dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio, istituito ai sensi dell'articolo 10 della legge 157/1992;
- d) contributi per il perseguimento dei fini istituzionali da parte degli ATC e dei CA;
- e) contributi alle province per interventi in materia faunistico-venatoria;
- f) spese per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia faunistico-venatoria".

La medesima normativa prevede che *"gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia"*.

Ciò premesso compete alle Regioni contribuire con proprie risorse al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.

Nel 2014 sono stati accertati danni alla produzione agricola sul territorio venabile, sia di competenza provinciale che degli ATC e CA, per complessivi Euro 2.570.000,00 con un evidente calo rispetto al precedente anno 2013, quando sono stati registrati danni per un ammontare totale di Euro 3.639.000,00.

Sempre nel 2014, sulla disponibilità del relativo capitolo di spesa nel corso di tale esercizio è stata inoltre impegnata la somma di 915.000,00 Euro, per far fronte a parte dei danni accertati nel 2013.

Le tasse di concessione regionale introitate nel 2014 ammontano invece a circa 3.150.000,00 Euro.

Preme con l'occasione ancora sottolineare i gravosi importi relativi agli anni 2013 e precedenti – a tutt'oggi ancora da saldare in quanto nella condizione per essere inseriti nel Decreto 35, ed in particolare:

- Euro 1.614.624,93 relativi a danni a colture agrarie in detto periodo in capo a ATC e CA
- Euro 635.957,41 relativi a danni a colture agrarie in detto periodo in capo alle Province

Relativamente ai sinistri stradali con coinvolgimento di fauna selvatica ungulata, si ritiene utile richiamare la normativa di riferimento costituita dall'art. 4 della l.r. 9/2000, come modificato dall'art. 13 della l.r. 9/2007, che ha *"istituito un Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata"*, prevedendo che *"nella predisposizione del bilancio annuale vengono iscritti stanziamenti sul medesimo per i soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata, tenuto conto dei dati storici relativi ad ogni Provincia e previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali"*.

Tale Fondo voleva rappresentare una forma di sostegno puramente indennitario e non risarcitorio a favore dei cittadini proprietari di auto immatricolate in Piemonte.

A partire dal 2011 – col perdurare della crisi economico-finanziaria dell'Ente - il fondo in questione non è più stato dotato delle necessarie risorse e conseguentemente i soggetti coinvolti in sinistri con fauna selvatica, non potendo più beneficiare delle provvidenze in questione, o hanno rinunciato a presentare la denuncia di sinistro o hanno intentato causa alla Regione per ottenere il risarcimento del danno patito.

Di seguito si forniscono i dati del relativo contenzioso.

Nell'anno 2014 sono stati denunciati alla Regione Piemonte n. 148 sinistri stradali con il coinvolgimento di fauna selvatica al fine del risarcimento dei danni subiti.

Di queste denunce n. 65 non sono corredate dagli importi dei danni subiti in quanto i danneggiati si riservavano di quantificare successivamente il danno, soprattutto nei casi di lesioni fisiche.

Il totale dei danni lamentati nel 2014, relativi ai restanti 83 casi, ammonta a circa 312.000,00 Euro.

Nel 2014 sono state pronunciate n. 16 sentenze di condanna della Regione Piemonte al risarcimento dei danni, anche relative a cause intentate negli anni precedenti, per un totale di Euro 37.518,67 relativi alla sola parte capitale. Nel medesimo anno sono stati notificati n. 33 atti di citazione in giudizio della Regione.

Va precisato che il pagamento delle spese legali (in casi di condanne e per l'espletamento del complesso degli incarichi) è a carico del Settore Avvocatura. Lo stesso Settore, interpellato in merito, ha comunicato che nel corso del 2014, ha sostenuto spese ammontanti ad Euro 22.752,12.

Si ritiene utile precisare che in alcuni casi la Regione Piemonte ha proposto ricorso in Appello avverso le sentenze di condanna in quanto, a giudizio del medesimo Settore Avvocatura, sussisteva l'opportunità di tentare il recupero delle somme già pagate in ottemperanza dei dispositivi giudiziari.

Circa la questione posta dall'interrogante relativamente all'obbligo posto in capo alla Regione di risarcire i danni arrecati dalla fauna selvatica alle attività antropiche si evidenzia che tale obbligo discende, come detto, dalla citata normativa nazionale (art. 26 l. 157/1992) che impone alle Amministrazioni regionali la costituzione di un fondo dedicato al risarcimento dei danni.

Le disposizioni attuative regionali vigenti prevedono una quota pari al 10 per cento del danno direttamente a carico degli ATC e CA.

Le somme versate dai cacciatori agli ATC e CA per l'ammissione, per il prelievo di ungulati e di altre specie, ecc. secondo i parametri stabiliti dalla Giunta regionale, sono finalizzate allo svolgimento delle funzioni loro assegnate (acquisto di fauna selvatica, sementi, miglioramenti ambientali, progetti finalizzati, censimenti ecc.).

In merito ai controlli operati dagli uffici sulla gestione degli ATC e dei CA e in particolare sul corretto utilizzo dei fondi ad essi trasferiti dalla Regione, si fa presente che oltre all'esame dei bilanci di tali organismi da parte dei funzionari incaricati, mediante la specifica procedura informatica, vengono effettuate visite ispettive presso le sedi dei medesimi al fine di verificare la corrispondenza tra le situazioni comunicate e descritte ed i relativi atti nonché sul corretto impiego delle risorse trasferite dalla Regione.

In particolare vengono effettuate verifiche, tra le altre, sulle denunce di danno, sulle procedure di ammissione dei cacciatori, su singole voci di bilancio, sulla tabellazione del territorio di competenza acquisendo la relativa documentazione.

Mediamente vengono effettuate n. 4/5 verifiche ispettive annue oltre a quelle attivate in seguito a segnalazioni specifiche.

Nel 2014 sono state operate n. 4 ispezioni senza che i funzionari abbiano rilevato irregolarità iscrivibili in particolare alla gestione dei fondi.

Nel corrente anno 2015 ed a tutt'oggi, sono state operate n. 5 verifiche ed in due casi le risultanze delle verifiche effettuate hanno comportato il commissariamento dell'organismo.

Si fa presente, inoltre, che gli uffici attuano controlli anche sul puntuale rispetto da parte di ATC e CA delle vigenti norme e disposizioni attuative che nel corso del corrente anno, a seguito di segnalazioni di inadempienze da parte di un organismo di gestione, è stata attivata la procedura di commissariamento a carico del medesimo.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Giorgio Ferrero 

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2015)